

## Appunti per una storia dei tentativi di palingenesi della legge delle XII Tavole

1. Il rinnovato interesse per la palingenesi del testo decemvirale – 2. I manoscritti finora rinvenuti contenenti riferimenti a quella legislazione – 3. Un'esigenza ricostruttiva che perdura sino ai nostri giorni – 4. (segue) Il modello di Gotofredo, al quale le moderne ricostruzioni non riescono a sottrarsi – 5. Conclusioni.

1. Da circa un ventennio si registra tra gli studiosi<sup>1</sup> un rinnovato interesse in merito alla storia della tradizione palingenetica del testo decemvirale.

Il delicatissimo *fil rouge* che per secoli può far contare sull'esistenza di una qualche opera percepita dai contemporanei come la legge delle XII Tavole (o come una preziosa antologia di norme

---

<sup>1</sup>) Principalmente italiani, ma non solo. Tra i primi, il più attento al tema, e colui al quale vanno ascritti i risultati e le suggestioni più interessanti, risulta senz'altro essere Oliviero Diliberto: cfr. *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in «Index», XVIII, 1990, p. 403 ss., *Contributo alla palingenesi delle XII Tavole. Le 'sequenze' nei testi gelliani*, in «Index», XX, 1992, p. 229 ss., *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, I, Cagliari, 1992, *passim*, e in particolare p. 121 ss., 333 ss., *I destinatari delle Noctes Atticae*, in «Labeo», XLII, 1996, p. 277 ss., *Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del Basso Impero. Primo contributo*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alla esperienza moderna. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo», Napoli, 1997, I, p. 205 ss., *Una miniatura medievale in tema di decemvirato legislativo (a margine di Vat. Lat. 3340)*, (1997), ora in «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae», IX, 2002, p. 103 ss., *Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della Legge delle XII Tavole (sec. XVI-XX)*, Roma, 2001, p. 1 ss., *Di un modesto e (quasi) sconosciuto tentativo di palingenesi decemvirale del principio del XVI secolo*, in «Juris vincula. Studi in onore di M. Talamanca», II, Napoli, 2002, p. 447 ss., *A new Chinese Translation of XII Tables Law: Some Reflection on the Situation of Our Researches* (in lingua cinese), in «Roman Law and Modern Civil Law. The Annals of Institute of Roman Law Xiamen University», III, 2002, p. 51 ss., *Una palingenesi 'aperta'*, in «Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti» (cur. M. HUMBERT), Pavia, 2005, p. 217 ss. e 229 ss., *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa*, *ivi*, p. 481 ss., *Le XII Tavole nel Digesto*, in «Ius Commune Omnium. Revista de doctrina», I, 2005, (online al seguente link: <http://www.iuscommuneomnium.com.ar/articulos/numero1/diliberto.doc>), e *Umanesimo giuridico-antiquario e palingenesi delle XII Tavole. 1. Ham. 254, Par. Lat. 6128 e Ms. Regg. C.398*, in «AUPA.», L, 2005, p. 183 ss., che in questa sede viene citato seguendo l'estratto scaricabile dal sito del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo, alla «Sezione Annali», 2005, la cui numerazione delle pagine non rispecchia quella risultante nel volume cartaceo. Sul tema, cfr. altresì L. AMIRANTE, *Per una palingenesi delle XII Tavole*, in «Index», XVIII, 1990, p. 391 ss., ID., *Un'ipotesi di lavoro: le 'sequenze' e l'ordine delle norme decemvirali*, in «Index», XX, 1992, p. 205 ss., F. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli, 1993, *passim* e in particolare p. 93 ss., F. BONA, *Il 'de verborum significatu' di Festo e le XII Tavole*, I, *Gli 'auctores' di Verrio Flacco* (1992), ora in ID., *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, I, Padova, 2003, p. 553 ss., A. GUARINO, *Una palingenesi delle XII Tavole?*, (1991), ora in ID., *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, p. 84 ss. (molto critico sulla possibilità di una palingenesi), M. ZABŁOKA, *Leges duodecim tabularum secundum ordinem Hotomanum reconstructae*, in «Czasopismo Prawo-Historyczne», XLIX.1-2, 1997, p. 223 ss., EAD., *Il problema della ricostruzione delle fonti giuridiche romane nella scienza moderna*, in «Ius Antiquum (Accademia delle scienze di Mosca)», I.3, 1998, p. 28 ss., U. AGNATI, *Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone De inventione 2.148 e Rethorica ad Herennium 1.23*, in «Le Dodici Tavole», cit., p. 240 s., J. L. FERRARY, *Saggio di storia della palingenesi delle Dodici Tavole*, in «Le Dodici Tavole», cit., p. 505 ss., M. T. FÖGEN, *Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems?*, Göttingen, 2003, trad. it. – *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale* –, Bologna, 2005, p. 63 ss.

tratte da quella legislazione)<sup>2</sup> nel VI secolo d. C. si spezza, e «rare, incerte e frammentarie»<sup>3</sup> saranno da questo momento le notizie relative ad essa. E' da questo momento che iniziano prepotentemente a crearsi le premesse per la sconfortata osservazione che la Fögen riferisce ai tempi moderni, e cioè che «finora non è emersa neppure una sillaba originale del testo delle dodici tavole»<sup>4</sup>.

Sarà la consapevolezza di questa frattura che farà sorgere l'esigenza della palingenesi. Questa improvvisa mancanza, o forse questa improvvisa percezione della mancanza di un testo che in realtà durava da secoli – e che paradossalmente era comunque riuscito in qualche modo a perpetrarsi, per il tramite di una complessa ed eterogenea serie di citazioni, parafrasi, allusioni e falsificazioni oltre che, in ultima istanza, in forza di quella venerazione da sempre tributatagli – fa sorgere un'esigenza nuova: quella di procedere ad una ricostruzione; direi quasi: di operare, dalle ceneri sparse, una resurrezione del testo, la memoria dei cui precetti continuò a sopravvivere alla loro stessa abrogazione, non cadendo nell'oblio conseguente alla desuetudine<sup>5</sup>.

La legge eterna e immutabile, «di concordia per gli antichi»<sup>6</sup>, diviene, per quella singolare sorta di contrappasso che ha evidenziato Humbert<sup>7</sup>, «luogo di ogni discordia»<sup>8</sup> per i moderni, presso i quali si registreranno le ben note, e forse interminabili, divergenze d'interpretazione che investono ogni suo aspetto. Per questo motivo, sin dall'Umanesimo, con una vera e propria controtendenza rispetto a quell'atteggiamento «critico-demolitorio»<sup>9</sup> che si indica come tratto comune di questo periodo, si iniziò a ipotizzare la possibilità di ricostruire l'antica legge<sup>10</sup>, «monumento legislativo per

---

<sup>2</sup>) Mi permetto di rinviare alle mie *Riflessioni sulla norma «uti legassit» (Tab. V.3)*, in «RDR», IV, 2004, p. 7 (estr.), consultabile sul sito internet di tale rivista, per la formulazione del convincimento circa l'esistenza di una tradizione scritta del testo decemvirale almeno sino all'epoca di Cicerone. Riferimenti diretti ed indiretti alla legge delle XII Tavole continueranno comunque a persistere durante l'epoca classica del diritto romano (ed oltre, per quanto con sempre minore attendibilità) in fonti non solo giuridiche, ma anche letterarie ed epigrafiche: cfr. Gell., *noct. Att.* 1.12.18 e 20.1.1-6, Ciprian., *ad Donat.* 10, Salvian., *de gubern. Dei* 8.5.24, «ILS.» 8987. In letteratura, cfr. da ultimo DILIBERTO, *Conoscenza e diffusione*, cit., p. 226, ove si sostiene il convincimento che «nelle principali biblioteche e negli archivi imperiali si conservassero testi riguardanti, direttamente o indirettamente, le XII Tavole», nonostante lo scetticismo manifestato in precedenza da altri studiosi con riferimento alle testimonianze più tarde: cfr. G. BAVIERA, *Lezioni di storia del diritto romano*, Napoli, 1914, p. 74, e S. TONDO, *Profilo di Storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981, p. 276 nt. 18. Un'interessante analisi della memoria del testo della legge delle XII Tavole nelle opere letterarie è condotta da E. ROMANO, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in «Le Dodici Tavole», cit., p. 451 ss.

<sup>3</sup>) DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 483.

<sup>4</sup>) *Storie*, cit., p. 63.

<sup>5</sup>) Tanto che a tal fine nulla poté, ad esempio, il Senatoconsulto Canuleio, con cui si permisero i matrimoni tra patrizi e plebei, giacché la memoria del divieto presente nel testo della legge continuò a persistere, così da essere ricordato da Cicerone (Cfr. *de re p.* 2.37.63: *ergo horum ex iniustitia subito exorta est maxima perturbatio et totius commutatio rei publicae; qui duabus tabulis iniquarum legum additis, quibus, etiam quae diiunctis populi tribui solent conubia, haec illi ut ne plebei cum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt, quae postea plebei scito Canuleio abrogata est...*), o, continuando nell'esemplificazione, l'evoluzione della sanzione prevista per il *furtum manifestum*, che nella forma dell'azione penale pretoria *furti manifesti* faceva conseguire al derubato il quadruplo del valore della cosa rubata, ma non impedì di rammentare che, in qualche modo, continuava ad esistere (pur nel suo essere inoperante) l'antica norma decemvirale che comminava al *fur manifestus* le gravi sanzioni della fustigazione e dell'*addictio* – previo esperimento della *legis actio per manus iniunctionem* – del colpevole da parte del magistrato al derubato, che lo avrebbe avuto presso di sé *servi loco* o *adiudicati loco*, a seconda delle opinioni, così come ricordate da Gaio (*inst.*, 3.189: *'Poena manifesti furti ex lege XII tabularum capitalis erat. Nam liber verberatus addicebatur ei cui furtum fecerat; utrum autem servus efficeretur ex addictione, an adiudicati loco constitueretur, veteres quaerebant. In servum aequae verberatum animadvertebatur. Sed postea inprobata est asperitas poene et tam ex servi persona quam ex liberi quadrupli actio praetoris edicto constituta est'*). Sul meccanismo della desuetudine di talune prescrizioni contenute nel testo decemvirale, cfr. L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica*, Milano, 2005, *passim* e in particolare p. 20 ss., 28 ss., 32 ss., 38 ss., 62 ss. e 71 ss.

<sup>6</sup>) M. HUMBERT, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in «Le Dodici Tavole», cit., p. 3.

<sup>7</sup>) *Op. cit.*, p. 3 s.

<sup>8</sup>) HUMBERT, *op. cit.*, p. 3.

<sup>9</sup>) R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 616.

<sup>10</sup>) Cfr. i rilievi ancora oggi fondamentali nell'opera di H. E. DIRKSEN, *Übersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafel-Fragmente*, Leipzig, 1824, p. 23 ss. e 32 ss.

eccellenza dell'antichità romana»<sup>11</sup>, e si sfruttarono tutte le notizie che era possibile reperire, anche quelle suggestive ma non dimostrabili, come quella raccolta dal Balduinus, secondo la quale, prima dell'ottavo secolo, presso un certo ecclesiastico di Marsiglia vi sarebbe stato un libro da lui scritto in cui, volendo provare la derivazione delle leggi romane da quelle greche, e quelle greche da quelle giudaiche, si era provveduto a rinvenire e descrivere la maggior parte del testo decemvirale<sup>12</sup>.

All'indimostrabilità della notizia (salvo fortunosi ritrovamenti) fa da contraltare l'osservazione per cui il tema della derivazione delle leggi romane da quelle ebraiche, per il tramite della legislazione greca, non si rinviene solo in questa occasione: è stato infatti notato che essa «appare una costante»<sup>13</sup>, tanto da condurre a suggestive congetture in merito ad uno scolio del IX secolo ad Orazio<sup>14</sup>, ma resta una costante anche l'invito alla prudenza<sup>15</sup>. Un'altra debole traccia fa riferimento ad un'opera del monaco Petrus de Grañon, il quale avrebbe scritto un'opera dedicata alle *Leges Gothorum et Regum* aprendola col testo in latino delle XII Tavole<sup>16</sup>: non si sa altro, neppure che tipo di testo fosse quello che il monaco Petrus indicasse come la legge delle XII Tavole.

Se si considera che le testimonianze relative alla presenza di qualche rimando alle norme della legge nelle epigrafi della Roma medioevale sono pressoché ritenute altamente inattendibili<sup>17</sup>, si converrà che l'insieme delle informazioni non è propriamente dei più nutriti, eppure non è sfuggito all'occhio di un osservatore attento che «non si può escludere come in ambiente monastico e, segnatamente, in Francia – che abbiamo già in precedenza considerato come terra ove sembrerebbe esser stata più forte la persistenza di materiali decemvirali – potessero esistere ancora manoscritti che conservavano qualche testo contenente le Dodici Tavole»<sup>18</sup>.

L'esigenza di una palingenesi che, come si è visto, si affaccia con una certa prepotenza<sup>19</sup> durante l'Umanesimo giuridico, non senza aver dato qualche avvisaglia nei secoli precedenti<sup>20</sup>, pone dunque un fondamentale problema: quello della totale assenza di un testo di riferimento da utilizzare in funzione di «ossatura», di «struttura portante» dell'impianto della legislazione decemvirale. Gli

<sup>11</sup>) DILIBERTO, *Umanesimo*, cit., p. 2.

<sup>12</sup>) La notizia è ricordata da DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 484 e si rinviene in *Francisci Balduini. Libri duo ad leges Romuli, regis Rom., leg. XII. Tabularum. Eiusdem consilium de nova juris civilis demonstratione, singularumque ejus partium consideratione. Lugduni apud Gryphum*, 1550, che ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 200 nt. 73, qualifica «di una ricchezza mirabile», e che ho potuto anche consultare in una delle numerose ripubblicazioni che questa fortunata opera ha ricevuto: *Jurisprudentia Romana et Attica, in III tomos divisa, continens varios commentatores qui Jus Romanum & Atticum Item Classicos aliosque Auctores emendarunt, explicarunt, illustrarunt. Cum praefatione Joannis Gottliebii Heineccii. Jcti & Antecessoris. Tomus I in quo Francisci Balduini, Jcti opuscula omnia. Lugduni Batavorum, apud Abrahamum Kallenier, Johan. et Herman. Verbeek., bibliop.*, 1738: «Audio ante annos octingentos scriptum abs quodam episcopo Massaliensi librum fuisse, in quo cum provare vult Romanos a Graecis et Graecos a Iudaeis suas leges reperisse, magnam XII Tabularum partem descriptit, ac recitat. Sed eum quoque librum qui habet, suppressit». Cfr. DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 64 s.

<sup>13</sup>) DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 485.

<sup>14</sup>) Si tratta molto probabilmente – Michael H. Crawford è di quest'avviso: cfr. «Roman Statutes» (ed. M.H. CRAWFORD), London, 1996, II, p. 570 – dello scoliasta Henricus di Auxerre, che annota l'epistola di Orazio in cui i decemviri vengono chiamati «bis quinque viri» (epist. 2.1.23): cfr. DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 485, che rinvia a *Scholium in Horatium* (cur. H.J. BOTSCHUYVER), IV, Amsterdam, 1942, p. 418. E' indubbiamente suggestivo, nello scolio, il rincorrersi di tradizioni legislative e, conseguentemente, rapporti tra Greci, Ebrei e Romani: «nota quod dicit tabula et cetera. Graeci tabulas quae prohibent peccare primitus invenerunt et scripserunt vel fortasse legem Moysi dicit eos prius scripsisse; quo audito a Romanis, miserunt decemviros in Graeciam qui illas tabulas transmutarent in Latinum, ubi videres saepe nominativum pro accusativo et genetivum pro dativo?».

<sup>15</sup>) Cfr. CRAWFORD, *op. cit.*, II, p. 570, sull'attenzione della patristica relativamente al tema della traduzione dal greco in latino.

<sup>16</sup>) Cfr. CRAWFORD, *op. cit.*, II, p. 570, e DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 486.

<sup>17</sup>) Cfr. quanto osserva TONDO, *Profilo*, I, cit., p. 276 nt. 18, CRAWFORD, *op. cit.*, II, p. 570, e DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 486.

<sup>18</sup>) DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 486, dove si dichiara di aderire alla suggestione già formulata dal CRAWFORD, *op. cit.*, II, p. 571.

<sup>19</sup>) Oltre che con una estrema precocità: cfr., infatti, le osservazioni di FERRARY, *Saggio*, cit., p. 503 ss.

<sup>20</sup>) Questa osservazione assume oggi ancora più rilevanza alla luce delle recentissime posizioni assunte, sulla base dell'esame di alcuni manoscritti, da DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 491 ss., e *Umanesimo*, cit., p. 3 ss., che saranno oggetto di attenzione più avanti nel testo.

Umanisti, però, non si tirano indietro: il periodo che si trovano a vivere è caratterizzato da un imponente lavoro di scoperta (oltre che riscoperta) di antichi manoscritti. La mole e la qualità veramente notevoli di pubblicazioni che ne conseguono è stata indicata come una delle peculiarità di questo periodo storico<sup>21</sup>, e al fervore della riscoperta gli Umanisti aggiungono anche quello della ricostruzione, accompagnato anche dalla genialità delle intuizioni<sup>22</sup>. Per le Dodici Tavole, si è visto, il problema è particolarmente arduo: mancando il modello archetipico riconducibile al mondo classico, più che di ricostruzione si deve parlare di vera e propria resurrezione. Si tratterà di setacciare tutte le fonti antiche, individuare citazioni di norme della legge delle XII Tavole e procedere al loro assemblaggio: un lavoro difficilissimo e arduo, condotto con la stessa sicurezza di movimento che avrebbe avuto Tesèo nel labirinto se non fosse stato fornito da Arianna del salvifico filo<sup>23</sup>.

Oltre alla necessità di rinvenire il maggior numero di citazioni dell'antico codice, infatti, si trattava anche di congegnare un metodo proprio per procedere al loro assemblaggio, posto che mancando la legge, a maggior ragione mancavano anche indicazioni sul criterio seguito nel V secolo dai decemviri per costruirla. Insomma, si brancolava nel buio e si correva costantemente il rischio di lasciarsi abbagliare da fuochi fatui.

La produzione a stampa dei primi timidi tentativi di una palingenesi si ha agli albori del 1500: stando alla documentazione pervenutaci, infatti, si dovrebbe concordare<sup>24</sup> nel riconoscere che il primo esempio apparso a stampa è quello rinvenibile nei *Libri de Historia Juris Civilis et Pontificii* di Aymar du Rivail (Rivallius)<sup>25</sup>, chiamato il «primo storico del diritto»<sup>26</sup> perché, probabilmente, si tratta della «prima trattazione che porti nel suo titolo l'espressione *historia iuris*»<sup>27</sup>, e, per quanto riguarda l'esperimento palingenetico, essa è stata definita un'audace opera pionieristica<sup>28</sup>. Nonostante in passato sia stata autorevolmente messa in dubbio<sup>29</sup>, la storiografia recentissima concorda nell'individuare la data della prima edizione dell'opera del Rivallius nel 1515<sup>30</sup>. Gran parte di essa<sup>31</sup> è dedicata alla legge delle XII Tavole<sup>32</sup>: viene raccolto un notevole numero di norme ricondotte all'antico codice, che lascia presupporre una confidenza con i testi classici<sup>33</sup>, oltre che una relativa facilità di reperimento degli stessi. L'*Historia iuris* fu scritta dal Rivallius durante gli anni giovanili del suo sog-

---

<sup>21</sup>) Cfr. ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 606 s.

<sup>22</sup>) Quali quelle del carmelitano scalzo ticinese BENEDICTUS A JESU CHRISTO, *Novae veteres vindiciae dignitatis et auctoritatis juris civilis*, riprodotto in «Thesaurus juris Romani» (cur. E. OTTO), V, Basileae, 1744, c. 1313 ss.

<sup>23</sup>) Cfr. Hom., *Od.* 11.420-425, e Plut., *Theb.* 19-20.

<sup>24</sup>) Nel senso precisato nel testo, cfr., da ultimi, DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 47 s., e *Umanesimo*, cit., p. 16, nonché FERRARY, *Saggio*, p. 506, e AGNATI, *Sequenze decemvirali*, cit., p. 250.

<sup>25</sup>) Si tratta di *Aymari Rivallii Allobrogis Jurisconsulti ac Oratoris Libri de Historia Juris Civilis et Pontificii. Venundantur in Bibliotheca Ludovici Olivelli bibliopolae universitatis Valen. iurati. Icon. Regis cum lemmate: Spes alit Agricolae et Ludovicis Olivelli*: l'opera è senza data, ma DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 47 segnala come da un privilegio, al verso del titolo, si ricavi la data del 1515. Questa prima edizione dell'opera del Rivallius è effettivamente di difficile consultazione: senz'altro più accessibile un'altra del 1527 (dove il sospetto che fosse questa la prima edizione): *Aymari Rivallii Allobrogis, Iureconsulti eruditissimi eloquentissimisque, Civilis historiae Juris, sive in XII Tab. Leges commentariorum libri quinque. Historiae item Iuris Pont. liber Singularis. Moguntiae anno M. D. XXVII. apud Ioannem Schoeffer*.

<sup>26</sup>) Cfr. E. VON MÖLLER, *Aymar du Rivail. Der erste Rechtshistoriker*, Berlin, 1907, p. 5 ss., D. MAFFEI, *Inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano, 1956, p. 139, ORESTANO, *op. cit.*, p. 609, J.L. FERRARY, *Naissance d'un aspect de la recherche antiquaire. Les premiers travaux sur les lois romaines: de l'Epistula ad Cornelium de Fidelfo à l'Historia iuris civilis d'Aymar du Rivail*, in «Ancient History and the Antiquarian, Essays in Memory of A. Momigliano» (ed. M.H. CRAWFORD, C.R. LIGOTA), London, 1995, p. 33 ss.

<sup>27</sup>) ORESTANO, *op. cit.*, p. 609.

<sup>28</sup>) Cfr. FERRARY, *Naissance*, cit., p. 63, e *Saggio*, cit., p. 509.

<sup>29</sup>) In particolare dal DIRKSEN, *Übersicht*, cit., p. 29 ss. nt. 43. Il giudizio generale su quest'opera ai fini palingenetici è di totale insoddisfazione da parte del Dirksen.

<sup>30</sup>) I dubbi del Dirksen su una prima edizione del 1515 sono stati risolti semplicemente facendo presente la difficile reperibilità della stessa.

<sup>31</sup>) Si tratta complessivamente di 69 fogli su 130.

<sup>32</sup>) Vedremo tra breve che essa avrà una notevolissima influenza sulla storia successiva della palingenesi:

<sup>33</sup>) Quali quelli di Cicerone, Varrone, Livio, Plutarco, Dionigi di Alicarnasso, Eutropio, Senofonte, Svetonio, Tacito, Plinio, Gellio, Festo, Macrobio. Relativamente all'abbondanza delle opere a disposizione del Rivallius e da lui consultate direttamente o indirettamente cfr. FERRARY, *Naissance*, cit., p. 57 ss.

giorno italiano (più precisamente, pavese), durante il quale aveva avuto modo di entrare in contatto col fecondo ambiente degli Umanisti del XV secolo e, conseguentemente, con le opere e gli autori antichi da essi riscoperti. Un siffatto contesto permette al Rivallius di raccogliere le norme attribuite alla legislazione decemvirale in piccoli gruppi<sup>34</sup>, apponendo ad ognuno di essi dei commenti oltre che frequenti e lunghe digressioni sulla storia di Roma e delle sue istituzioni, che partono dall'accoglimento della tradizione sulla legazione in Grecia come prodromica alla composizione della legislazione decemvirale. Questa impostazione permette altresì al Rivallius di presentare una prima serie di frammenti in cui devono effettivamente riconoscersi norme decemvirali<sup>35</sup>, mescolate a frammenti tratti da Plutarco e Diogene Laerzio<sup>36</sup>. Cessata la parte di comparazione col modello greco, il Rivallius adotta un nuovo metodo sistematico di presentazione della materia: e quella tripartizione – *de religione*<sup>37</sup>, *de magistratibus*<sup>38</sup>, *de privato iure*<sup>39</sup> – su cui imposterà la presentazione delle altre leggi è spiegata, per le prime due serie, se si fa riferimento alla successione di leggi ciceroniane nel *De legibus* (è la sequenza da *de leg.* 3.3.6 a *de leg.* 3.4.11<sup>40</sup>, oggetto di una trasposizione acritica e, per i motivi che si ve-

<sup>34</sup>) Cfr. l'elencazione in DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 488, che cita la palingenesi del Rivallius secondo la numerazione delle pagine dell'edizione del 1527, di più facile reperibilità.

<sup>35</sup>) In particolare (cc. 10v.-14r.), si tratta di quelle norme che tradizionalmente erano state messe in relazione, o anche solo comparate, con la legislazione solonica: *Tab.* X.1-2, *Tab.* X.9-10, *Tab.* VIII.4, *Tab.* VII.2 *Tab.* V.3 (nella versione che vedremo essere quella preferita da Gaio e Giustiniano), *Tab.* VIII.6, *Tab.* VIII.12-15. Ciò permette anche al Rivallius, fondandosi sull'autorità di Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.26, di prendere posizione sulla questione della derivazione greca della legge delle XII Tavole, che viene ammessa solo in parte, portando ad esempio, a fianco dei precetti di ritenuta derivazione greca, norme, quali quelle in tema di *patria potestas*, derivanti dalla legislazione rotulea, oltre che sulla considerazione in base alla quale le ultime due *tabulae* furono composte quando la legazione in Grecia si era ampiamente conclusa.

<sup>36</sup>) Cfr. FERRARY, *op. ult. cit.*, p. 507.

<sup>37</sup>) Ff. 15v.-36v.

<sup>38</sup>) Ff. 36v.-57r.

<sup>39</sup>) Ff. 57v.-73r.

<sup>40</sup>) Cic., *de legibus*: III.6. Marcus Justa imperia sunt, isque civis modeste ac sine recusatione parento. Magistratus nec oboedientem et noxium civem multa vinculis verberibusve cohercet, ni par maiorve potestas populusve prohibessit, ad quos provocatio esto. Cum magistratus indicassit inrogassitve, per populum multae poenae certatio esto. Militiae ab eo qui imperabit provocatio nec esto, quodque is qui bellum geret imperassit, ius ratumque esto. Minoris magistratus partiti iuris plures in plera sunt. Militiae quibus iussi erunt imperant eorumque tribuni sunt. Domi pecuniam publicam custodiunt, vincula sentium servant, capitalia vindicant, aes argentum aurumve publice signant, liti contractas indicant, quodcumque senatus creverit agunt. 7. Sintoque aediles curatores urbis annonae ludorumque sollemni, ollisque ad honoris amplioris gradum is primus ascensus esto. Censoris populi aevitates suboles familias pecuniasque censent, urbis templa vias aquas aerarium vectigalia tuento, populique partis in tribus describunt, exin pecunias aevitatis ordinis partunt, equum peditumque prolem describunt, caelibes esse prohibent, mores populi regunt, probrum in senatu ne relinquunt. Bini sunt, magistratum quinquennium habent eaque potestas semper esto, reliqui magistratus annui sunt. 8. Iuris disceptator, qui privata indicet indicare inbeat, praetor esto. Is iuris civilis custos esto. Huic potestate pari quocumque senatus creverit populusve iusserit, tot sunt. Regio imperio duo sunt, ique praecundo indicando consulendo praetores iudices consules appellamino. Militiae summum ius habent, nemini parento. Ollis salus populi suprema lex esto. 9. Eundem magistratum, ni interfuerint decem anni, ne quis capito. Aevitatem annali lege servant. Ast quando duellum gravius discordiaeve civium escunt, oenus ne amplius sex menses, si senatus creverit, idem iuris quod duo consules tenent, isque aev sinistra dictus populi magister esto. Equitatumque qui regat habent pari iure cum eo quicumque erit iuris disceptator. Reliqui magistratus ne sunt. Ast quando consules magisterve populi nec erunt, auspicia patrum sunt, ollique ec se produnt qui comitiatu creare consules rite possit. Imperia potestates legationes, cum senatus creverit populusve iusserit, ex urbe exeunt, duella iusta iuste gerunt, sociis parant, se et suos continent, populi sui gloriam augent, domum cum laude redeunt. Rei suae ergo ne quis legatus esto. Plebes quos pro se contra vim auxilii ergo decem creassit, ei tribuni eius sunt, quodque ei prohibessint quodque plebem rogassint, ratum esto; sanctique sunt; neve plebem orbam tribunis relinquunt. 10. Omnes magistratus auspiciam iudiciumque habent, exque is senatus esto. Eius decreta rata sunt. At potestas par maiorve prohibessit, perscripta servant. Is ordo vitio vacato, ceteris specimen esto. Creatio magistratum, iudicia populi, iussa vetita cum cosciscunt, suffragia optumatis nota, plebi libera sunt. IV. Ast quid erit quod extra magistratus coerari oesus sit, qui coeret populus creato eique ius coerandi dato. Cum populo patribusque agendi ius esto consuli praetori magistro populi equitumque, eique quem patres prodent consulum rogandorum ergo; tribunisque quos sibi plebes creassit ius esto cum patribus agendi; idem ad plebem quod oesus erit ferunt. Quae cum populo quaeque in patribus agentur, modica sunt. 11. Senatori qui nec aderit aut causa aut culpa esto. Loco senator et modo orato, causas populi tenent. Vis in populo abesto. Par maiorve potestas plus valet. Ast quid turbassit in agendo, fraus actoris esto. Interessor rei malae salutaris civis esto. Qui agent auspicia servant, auguri publico parento, promulgata proposita in aerario cognita agunt; nec plus quam de singulis rebus semel consulunt; rem populum docent, doceri a magistratibus privatisque patiunt. Privilegia ne inrogant; de capite civis nisi per maximum comitatum ollosque quos censors in partibus populi locassint ne ferunt. Donum ne capiunt neve dant neve petenda neve gerenda neve gestate. Quod quis earum rerum migrassit, noxae poena par esto. Censoris fidem legum custodiunt. Privati ad eos acta referunt, nec eo magis lege liberi sunt. Lex recitata

dranno tra poco, tragicamente pregiudizievole), mentre la terza serie non presenta particolari nessi logico-sistematici e non appare ispirata a «nessun altro criterio che la volontà di passare ad altro»<sup>41</sup>.

Al merito, che indubbiamente va attribuito al Rivallius, di aver compiuto uno sforzo ricostruttivo della legge delle XII Tavole nella sua interezza, fanno però da contrappunto alcuni difetti: innanzi tutto, l'impossibilità di distinguere tra frammenti della legge delle XII Tavole tramandati nelle fonti, che spesso non vengono indicate, e semplici commenti relativi ad essi in queste rinvenuti. Gli stessi frammenti sono riportati senza alcun ordine. Peraltro, per quanto la raccolta sia ricca, essa non comprende tutte le citazioni che potevano desumersi dagli autori e dalle opere conosciute all'epoca<sup>42</sup>.

Rivallius, inoltre, fraintende completamente il riferito lungo brano ciceroniano del *De legibus*, che viene integralmente ascritto alla legislazione decemvirale, con la conseguenza che ad essa è ricondotta l'intera serie di precetti presentati in successione da Cicerone, il quale, invece, era impegnato ad abbozzare, nella maniera più particolareggiata possibile, il suo «manifesto legislativo» per uno Stato ideale<sup>43</sup>. Le fonti a cui l'Arpinate attingeva per realizzare tale intendimento erano, ovviamente, in massima parte quelle giuridiche romane, e di sicuro una particolare considerazione doveva essere riservata a quel monumento legislativo che egli stesso chiama «*antiquitatis effigies*», ma il materiale a disposizione di Cicerone, senza contare quanto da lui era stato deliberatamente inventato, era ovviamente ben più ampio e recente rispetto alla più antica legislazione scritta.

Infine, pur dimostrando la ricchezza dell'erudizione tipica del tempo, Rivallius procede ad una lettura acritica degli antichi<sup>44</sup>, in un'ottica storico-diacronica completamente inesistente: nella sua scrittura i secoli che separano Lorenzo Valla dalla giurisprudenza romana o dalle bolle pontificie medioevali non si percepiscono più, vivendo la sua narrazione un eterno, irrealmente presente<sup>45</sup>.

Nel 1522 vede la luce in Roma la prima edizione<sup>46</sup> dei *Dies geniales*<sup>47</sup> di Alessandro d'Alessan-

---

est: discedere et tabellam inbebo dari?».

<sup>41</sup>) FERRARY, *op. ult. cit.*, p. 508.

<sup>42</sup>) A questo proposito, FERRARY, *op. ult. cit.*, p. 509, ricorda che i *Tituli Ulpiani* saranno pubblicati solo nel 1549 e che Festo era un autore poco noto.

<sup>43</sup>) Cfr. C.W. KEYES, *Original Elements in Cicero's Ideal Constitution*, in «*American Journal of Philology*», XIII, 1921, p. 309 ss., 315 s. e 323.

<sup>44</sup>) Cfr. DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 490.

<sup>45</sup>) L'opera del Rivallius avrà una notevolissima influenza sulla storia della palingenesi decemvirale. Numerose saranno le riedizioni della sua *Historia*, la quale sarà anche oggetto di adattamenti, miglioramenti o semplicemente beceri plagi già da parte dei suoi stessi contemporanei. In quanto alle rielaborazioni o riutilizzazioni particolarmente notevoli, è il caso di segnalare quella di J. SPIEGEL, che allegherà alla prima edizione del suo *Lexicon Iuris Civilis per C.V.D. Iacobum Spiegel Selestadiensem ex variis probatorum autorum commentariis congestum. Iterumq. Ab ipso recognitum, ac locupletatum* (Strasbourg, 1538) il testo dell'opera del Rivallius, secondo una delle cinque edizioni che si ebbero a Maganza tra il 1527 e il 1539 presso Johann Schoeffer, e con il titolo *Verba ll. XII Tabularum iuxta seriem rivallianae editionis, cum Scholijs Iacobi Spiegel Selestadiensis. Prid. Cal. Septemb. M.D. XXXIX.*: cfr. DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 55, dove, oltre a rendere conto della completezza del titolo, si specifica che la prima edizione del *Lexicon* fu a Strasbourg nel 1538, ma ne seguirono altre quattro a Londra e due a Basilea. Le due edizioni successive riceveranno dallo Spiegel sensibili aggiunte, ma dalla terza in poi egli seguì l'ordine dato da J. OLDENDORP, suo contemporaneo, il quale pure attinge abbondantemente all'opera del Rivallius facendola confluire nel suo *Iuris naturalis, gentium et civilis εἰσαγωγή. Leges XII. Tabularum, interpretationibus ad forum accomodatis, illustratae. Epitome successionis ab intestato, & alia quaedam pro tyronibus iuris. per D. Ioannem Oldendorpium. Coloniae. excudebat Ioannes Gymnicus, MDXXXIX.*: quest'opera ebbe diverse edizioni, con sensibili modifiche del titolo e fu punto di riferimento per diversi autori successivi che attenderanno al medesimo compito. L'Oldendorp fu un notevole rappresentante dell'Umanesimo giuridico, oltre che, in quanto luterano convinto, acceso sostenitore della necessità di risalire al diritto naturale e divino per derivare da essi il diritto umano positivo: ciò lo porterà, soprattutto in questo suo scritto, a subire una forte influenza delle posizioni del Cicerone del *De legibus*, soprattutto relativamente alla derivazione delle leggi romane da quelle greche, oltre che alla sistematica stessa della sua opera, che si apre infatti col Decalogo, confrontato con brani tratti dalla compilazione giustiniana, per poi passare alle XII Tavole – che ovviamente si ammettono di derivazione greca, la quale medierebbe una derivazione ebraica – commentate utilizzando la palingenesi del Rivallius in una versione riordinata, soprattutto nell'ultima sezione: quella concernente il diritto privato. cfr. FERRARY, *Saggio*, cit., p. 511 ss., e DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 57 s. e 119 s.

<sup>46</sup>) Anch'essa di difficile reperibilità; il riferimento bibliografico è ora in DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 51: *Alexandro Dies Geniales Romae in aedibus Jacobi Mazochii Ro. Academiae bibliopolae Anno Virginiae partus. M. D. XXII.*

<sup>47</sup>) Cfr. ORESTANO, *op. cit.*, p. 611, che sottolinea come si tratti di «una delle opere più caratteristiche del nuo-

dro, capostipite della «Scuola storica napoletana del diritto»<sup>48</sup>. In essa non è contenuta una palingenesi in senso stretto, trattandosi di un'opera che, sul modello delle *Noctes Atticae* di Gellio, tratta degli argomenti più disparati<sup>49</sup>, unendo all'entusiasmo per le ricerche comparate che caratterizzano il XVI secolo<sup>50</sup> una maggiore precisione nel vaglio delle fonti, in forza delle quali si compie «un'approfondita analisi delle norme e della storia delle Dodici Tavole»<sup>51</sup>. Il numero di citazioni (da fonti antiche giuridiche e letterarie, senza indicazione degli autori da cui esse erano escerpitate) è approssimativamente lo stesso di quelle effettuate da Rivallius, ma, rispetto a quest'ultimo, la qualità della restituzione è decisamente migliore<sup>52</sup>.

Del modestissimo e anonimo tentativo di palingenesi che viene stampato nel 1525 da Giovanni da Trino, detto Tacuino, non converrebbe neanche parlare, se non avesse recentemente contribuito a far ipotizzare una retrodatazione della storia della storiografia palingenetica<sup>53</sup>: si tratta di un volume che contiene la terza o quarta edizione di Valerio Probo, oltre ad un insieme assai disparato di fonti antiche estremamente eterogenee tra di loro, come risulta icasticamente dal titolo<sup>54</sup>. È stato ipotizzato trattarsi «di una mera operazione di *collage* editoriale operato direttamente dallo stampatore»<sup>55</sup>, secondo una prassi tutt'altro che infrequente all'epoca. Il tentativo palingenetico, peraltro, appare di poco conto, oltre che misero nell'apparato: questa constatazione aveva portato in un primo momento il Diliberto ad inquadrarlo come un prodotto ancora tanto legato al mondo dell'Umanesimo da esser totalmente privo di ambizioni storico-giuridiche<sup>56</sup>. Risultava comunque quantomeno insolito il fatto che nel lunghissimo titolo della pubblicazione del Tacuino la legge delle XII Tavole venisse presentata in forma anonima, e cioè senza l'indicazione dell'autore della restituzione del testo.

La modesta palingenesi riprodotta nella pubblicazione del 1525 presenta, peraltro, delle singolari coincidenze con quella del Rivallius: in particolare, viene ripetuto l'errore del fraintendimento ciceroniano<sup>57</sup>, vengono riportate sei norme di carattere sacrale tratte da Plinio<sup>58</sup>, e le norme «cice-

---

vo clima umanistico, che verrà detta *thesaurus omnium antiquitatum*».

<sup>48</sup>) ORESTANO, *op. cit.*, p. 212.

<sup>49</sup>) In essa, che si compone di sei libri e centosettanta capitoli, si parla delle Dodici Tavole ma anche, ad esempio, dell'influenza del clima e dei luoghi sui popoli: cfr. il cap. IV.13 dell'edizione parigina del 1549. Particolarmente notevole risulta il lavoro di D. MAFFEI, *Alessandro d'Alessandro giureconsulto umanista (1461 – 1523)*, Milano, 1956, ove si rende conto (p. 11 nt. 2) della notevolissima fortuna editoriale di quest'opera (che ebbe oltre trenta edizioni in centocinquanta anni), oltre a trasporre (p. 162 ss.), al fine di renderlo ulteriormente accessibile, il capitolo VI.10, dedicato alla legge delle XII Tavole.

<sup>50</sup>) Che comportò l'approvazione del DIRKSEN, *op. cit.*, p. 27 s. Per la constatazione della diffusione di ricerche comparate, oltre che dello scarso interesse dimostrato dalla storiografia contemporanea relativamente al comparatismo del XVI secolo cfr. ORESTANO, *op. cit.*, p. 638.

<sup>51</sup>) DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 490, e *Umanesimo*, cit., p. 18.

<sup>52</sup>) Confrontando l'operato del Rivallius con quello di d'Alessandro, FERRARY, *Saggio*, cit., p. 510 rileva che «la superiorità di d'Alessandro è netta su due punti: da una parte, egli non riscrive le leggi a partire dalle sue fonti, e i frammenti che cita sono quasi tutti autentici; dall'altra, e soprattutto, non include in questo capitolo nessuna legge ciceroniana che non si richiami esplicitamente alle XII Tavole».

<sup>53</sup>) Si tratta dell'opinione del DILIBERTO, formulata, tra l'altro, in *La palingenesi*, cit., p. 492 s. e confermata in *Umanesimo*, cit., p. 18 ss.

<sup>54</sup>) Cfr. DILIBERTO, *Di un modesto*, cit., p. 458 ss., *La palingenesi*, cit., p. 491, *Bibliografia*, cit., p. 53: «Hoc in volumine haec continentur. M. Val. Probus de notis roma. ex codice manuscripto castigatior, auctiorque, quam unquam antea, factus. Petrus Diaconus de eadem re ad Conradum Primum Imp. Ro. De metribus Alabaldus de Minutiis. Idem de Ponderibus. Idem de Mensuris. Ven. Beda de Computo per gestum digitorum. Idem de Loquela. Idem de Ratione unciarum. Leges XII Tabularum. Leges Pontificiae Ro. Varias verborum conceptiones, quibus Antiqui cui in rebus sacris, tum prophanis uterentur, sub titulo de Ritibus Romanorum Collectae. Phlegonis Trallani Epistola De Officio Tribuni Militum. Inscriptiones Antiquae variis in locis repertae, atque aliae, quae in Romano Codice continentur. Haec omnia nunc primum edita. Venetiis in aedibus Joannis Tacuini Tridinisense mense Februario M. D. XXV».

<sup>55</sup>) DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 491.

<sup>56</sup>) DILIBERTO, *Di un modesto*, cit., p. 466.

<sup>57</sup>) E cioè la riproposizione del lungo passo contenuto in Cic., *leg.* 3.3.6-3.4.11, ascrivendo tutta la serie di precti ivi contenuti alla legislazione decemvirale: cfr. DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 491 s.

<sup>58</sup>) Le stesse norme erano reperibili nell'opera di Rivallius.

roniane», effettivamente riconducibili alla legislazione decemvirale, sono riportate nella medesima versione testuale, anche laddove (anzi, soprattutto nei casi in cui) si registrano diverse tradizioni testuali<sup>59</sup>: e paradossalmente, tanto il Rivallius quanto l'autore della palingenesi contenuta nel volume stampato dal Tacuino, pur nell'abbondanza di materiali ciceroniani a loro disposizione dai quali attingere norme ascrivibili alle XII Tavole, (così come entrambi avevano effettivamente fatto), nel caso della restituzione della norma *'uti legassit'* seguono la tradizione giuridica e non quella retorica, come sarebbe stato invece prevedibile: preferiscono, cioè, riportare quella norma nella versione riportata (e conseguentemente accettata) da Gaio e Giustiniano, anziché seguire la diversa formulazione che Cicerone fornisce di essa nel *De inventione*.

Quest'aspetto risalta in tutta la sua peculiarità sol che si ricordi quanto ci insegna il Diliberto in relazione alle opere sin qui considerate, e cioè che «già sappiamo quanto tali primi tentativi palingenetici dipendessero (si pensi a Rivail) da Cicerone»<sup>60</sup>. In poche parole: tanto Rivallius quanto l'anonimo dell'edizione del Tacuino «tradiscono» Cicerone. E lo tradiscono nella stessa ipotesi.

Rivallius e Tacuino non saranno i soli: anche la palingenesi del 1522 di d'Alessandro e quelle, cui si è fatto cenno in precedenza, a cura di Spiegel e di Oldendorp (rispettivamente del 1538-1539 e del 1539)<sup>61</sup>, i quali pure saranno fortemente influenzati da Cicerone nei loro lavori, non lo seguiranno nella redazione della norma *'uti legassit'*<sup>62</sup>.

E' stato a questo punto lecito supporre l'esistenza di un archetipo manoscritto di palingenesi comune a tutti gli autori considerati sinora: un archetipo, dunque, che può in qualche modo essere indicato come un qualcosa di più che un esemplare completamente legato al mondo dell'Umanesimo, e quindi ancora svincolato da qualsiasi ambizione storico-giuridica, come aveva supposto il Diliberto. Forse, ancorché *in nuce*, tracce di una tale ambizione sono invece da rinvenirsi in quelli che un primo esame aveva portato lo stesso Diliberto a catalogare puri esercizi di erudizione umanistica, e nulla più.

Il cambio di rotta che si è verificato recentemente ha fornito una base argomentativa a quella che sino a qualche anno fa era solo una labile suggestione: sono state le prime indagini sui cataloghi dei manoscritti, alla ricerca di un eventuale archetipo manoscritto cui avessero eventualmente attinto gli autori delle edizioni a stampa dei tentativi palingenetici, a segnare un notevole punto di svolta.

2. In particolare, è stato l'esame di due manoscritti contenenti anche riferimenti alla legislazione decemvirale, e sconosciuti persino alla più specializzata delle pubblicazioni di settore<sup>63</sup>, che ha determinato il notevole cambiamento di prospettiva: si tratta del *Par. Lat.* 6128 e *Ham.* 254: quest'ultimo è un manoscritto pergameneo, appartenente alla collezione Hamilton e attualmente conservato alla Staatsbibliothek di Berlino, attribuibile ai primi anni '40 del XV secolo, appartenuto al vescovo di Padova Pietro Donato (Venezia, 1380-1390 circa - Padova, 1447), umanista, bibliofilo ed esperto di diritto<sup>64</sup>: si tratta di una miscellanea, realizzata da diverse mani<sup>65</sup>, contenente – tra i «numerosi, frammentari e disomogenei materiali tratti dalla letteratura, dalle opere di storia romana, dalle iscrizioni»<sup>66</sup> – le *Notae iuris* di Valerio Probo (f. 19v - f. 20r)<sup>67</sup> alle quali segue (al f. 20v)<sup>68</sup> un elenco di

---

<sup>59</sup>) Cfr. ARCES, *Riflessioni*, cit., p. 8.

<sup>60</sup>) DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 497.

<sup>61</sup>) Cfr. *supra*, nt. 45.

<sup>62</sup>) Cfr. in questo senso DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 497, e AGNATI, *Sequenze*, cit., 251.

<sup>63</sup>) DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 493 fa riferimento alla fondamentale opera di G. DOLEZALEK, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, I-IV, Frankfurt a. M., 1972.

<sup>64</sup>) Cfr. DILIBERTO, *Umanesimo*, cit., p. 3 ss.

<sup>65</sup>) Parti rilevanti di detto codice sono state vergate di pugno da quello stesso Ciriaco d'Ancona, amico di Pietro Donato, del quale sarà tributario Michele Fabrizio Ferrarini, personaggio di fondamentale rilievo, come si vedrà a breve, per la formulazione delle ipotesi di DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 15.

<sup>66</sup>) DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 7.

<sup>67</sup>) Le *Notae iuris* di Valerio Probo venivano spesso pubblicate, come ricorda DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 6, «insieme a testi o ricerche concernenti le antiche leggi o le magistrature di Roma». Di esse redigerà un'edizione il già menzionato Ferrarini: cfr. DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 6.

<sup>68</sup>) Riproduco detto riferimento così come trascritto in DILIBERTO, *Umanesimo*, cit., p. 8. *Ham.* 254, f. 20v: «Ex



norme decemvirali, espressamente individuate come tali, ulteriormente seguite da passi del Digesto<sup>69</sup>, non posti in nessuna correlazione logica con le pregresse norme decemvirali, e con queste accomunati dal solo vertere su argomenti di diritto.

Il riferimento alle XII Tavole ritorna poi nei fogli 119v-120r nei quali si rinviene una digressione tratta dal *De legibus* ciceroniano<sup>70</sup>, riportata da una mano diversa (probabilmente in tempi più recenti) da quella che aveva riportato la precedente serie di norme decemvirali.

Detto manoscritto non risulta comparire nell'inventario autografo, per il resto sostanzialmente completo<sup>71</sup>, che il medesimo Pietro Donato realizzò della propria biblioteca<sup>72</sup> tra il 1443 e il 1445: il che ha indotto il fondato sospetto di una cessione del manoscritto medesimo prima della redazione dell'inventario.

L'analisi del manoscritto ha permesso di individuare una traccia di suo successivo possesso<sup>73</sup> da parte di un *Sacristarius de Ferrarini*, che Diliberto ha supposto individuare nella figura di Michele Fabrizio Ferrarini, il quale è in correlazione anche con l'altro manoscritto citato, il *Par. Lat.* 6128.

L'analisi codicologica di quest'ulteriore manoscritto, avvenuta a Parigi<sup>74</sup>, ha permesso di accertare che esso è un codice cartaceo, costituito da sedici fascicoli. L'analisi della filigrana ha portato a localizzare la carta come una di quelle in uso a Venezia nel 1477 e a Lucca tra il 1482 e il 1498. Infine, il codice deve essere stato composto alla fine del secolo XV, in Italia settentrionale<sup>75</sup>.

In quanto al contenuto, nel codice è vergata una versione autografa di pochi anni precedente l'*Antiquarium sive Divae Antiquitatis Sacrarium (Inscriptiones Graecae et Latinae undique collectae)*, e cioè la raccolta di iscrizioni latine e greche presenti in Italia redatta da Michele Fabrizio Ferrarini, priore dei carmelitani di Reggio Emilia dal 1481, deceduto nel 1492<sup>76</sup>.

Come anticipato, anche in questo codice si rinviene un riferimento alla legislazione decemvirale<sup>77</sup>: in particolare, la sequenza delle norme decemvirali presenti nel codice parigino segue, ancorché in

---

Lege XII Tabularum / Iudicem arbitrum iure datum qui ob rem dicendam pecuniam / accepisse conuictus est capite puniri / Fur manifestus ei cui furtum factum est in seruitutem tradatur. / Noturnum furem occidentis ius esto. / Si quis iniuria alteri faxit xxv eris poenae sunt. / Si membrum rupit in eum e pacto talio esto. / Si in ius uocat si morbus aevitasue ne uicium extitit qui in ius uocabit iumen / tum dato. Si nolet arceram sternito. / Eris confessi rebusque iure iudicatis xxx dies iusti sunt. post deinde / manus iniectione esto. in ius ducito ni iudicatum factitauit. aut qui pseudo / eo in iure iudicet secum ducito. Vincito aut neruo aut compedibus xv pondo / ne minore. At si uolet maiore incito. si uolet suo uiuio ni suo / uiuit qui eum uictum habebit libras feriendo duas. Si uolet plus dato / tercius nundinis partis secanto. Si plus minusue secuerint se fraudi / esto. Vti quis legasset sue rei ita ius esto».

<sup>69</sup>) D. 26.5.21-22.

<sup>70</sup>) Nel testo è indicato: *M. T. Ciceronis ex Leg. XII. Tabularum*: cfr. DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 7., 15 s.; si tratta di una lunga digressione tratta da due distinti luoghi del *De legibus* (2.8.19-2.10.23 e 3.2.5-3.5.12) con la convinzione del copista o della sua fonte di riportare – evidentemente all'esito di un lavoro di schedatura e successivo raccordo dei testi – le stesse disposizioni della legge delle XII Tavole, mentre in realtà si tratta (come ci ricorda DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 15 s., che comunque indica come particolarmente notevole questo approccio palinogenetico alla rielaborazione dei testi) del compimento, da parte di Cicerone, dell'«astratta disamina delle leggi ideali: prima quelle di argomento sacrale, poi quelle concernenti il diritto della città (di contenuto, diremmo oggi, pubblicistico)».

<sup>71</sup>) Lo rileva DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 4, attingendo da P. SAMBIN, *Ricerche per la storia della cultura nel secolo XV. La biblioteca di Pietro Donato (1380-1447)*, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», XLVIII, 1959, p. 73.

<sup>72</sup>) Nella quale era peraltro presente una copia del *De legibus* ciceroniano.

<sup>73</sup>) Comunque non ottenuto direttamente da Pietro Donato: DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 6 rileva, attingendo da C. FRANZONI, A. SARCHI, *Entre peinture, archéologie et muséographie: l'Antiquarium de Michele Fabrizio Ferrarini*, in «Revue de l'art», CXXV.3, 1999, p. 23 s., che, all'epoca della redazione dell'inventario della biblioteca da parte di quest'ultimo, «Ferrarini era ... troppo giovane (i suoi studi giovanili sono attestati a Ferrara, cioè vicino a Padova, sede dell'episcopato di Pietro Donato, ma solo nei primi anni '70 del XV secolo) per riceverlo direttamente dal primo proprietario».

<sup>74</sup>) Presso la «Bibliothèque Nationale de France», sezione manoscritti latini.

<sup>75</sup>) I dati dell'analisi codicologica vengono riportati da DILIBERTO, *La palinogenesi*, cit., p. 494.

<sup>76</sup>) Qualche dato su di lui è rinvenibile in R. ZACCARIA, sv. «Ferrarini, Michele Fabrizio», in «Dizionario Biografico degli Italiani», XLVI, Roma, 1996, p. 687 s., L. TASSANO OLIVIERI, *Notizie su Michele Fabrizio Ferrarini umanista e antiquario e sulle vicende del codice autografo di Reggio Emilia C. 398*, in «Italia Medioevale e Umanistica», XXII, 1979, p. 513 ss., M. BILLANOVICH, *Michele Ferrarini, Aldo Manuzio, Marin Sanudo*, ivi, p. 525 ss., e DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 495.

<sup>77</sup>) Ne riporto il testo, per la parte che interessa, così come proposto in DILIBERTO, *La palinogenesi*, cit., p. 493 s., e *Umanesimo*, cit., p. 10: «PAR. LAT. 6128 / LIBER ANTIQUUS IN ANTIQUA BIBLIOTHECA REPERTUS / RES ITALIAE

maniera incompleta, la serie di norme decemvirali rinvenibili nel ventesimo libro delle *Notti Attiche* di Gellio. Non si tratta, però, di una pedissequa copiatura: in alcuni casi, infatti, Gellio non riporta il (presumibile) testo della norma decemvirale, ma si limita a spiegarne il contenuto, ed è proprio in questi casi che si riesce ad apprezzare meglio il tentativo palingenetico contenuto nel codice parigino<sup>78</sup>.

La versione definitiva dell'*Antiquarium* del Ferrarini è contenuta in un manoscritto conservato a Reggio Emilia (*Ms. Regg. C. 398*)<sup>79</sup>, nel quale il Ferrarini, con un *modus operandi* che vedremo essere ripreso nel 1616 dal Gotofredo, inserisce una presunta *tabula* – riprodotta come tale anche sotto il profilo della modalità di scrittura del testo<sup>80</sup> – contenente versetti decemvirali. Si è però rilevato<sup>81</sup> come non sia credibile che egli abbia copiato come se fosse effettivamente stato innanzi ad una epigrafe: solo in questo caso, infatti, egli non riporta il luogo in cui avrebbe rinvenuto la *tabula*, senza considerare che nella precedente versione del manoscritto i versetti delle XII Tavole sono riportati al di fuori (e al termine) della raccolta epigrafica propriamente detta, essendo peraltro in *Par. Lat.* 6128 le norme decemvirali riprodotte non come se si trattasse di un'iscrizione, ma di un normale testo latino non epigrafico.

Posto che gli stessi elementi di interesse si ritrovano in *Ham.* 254, si è potuto affermare che vi sono (almeno) due esemplari manoscritti che seguono lo stesso criterio di «assemblaggio»<sup>82</sup> ai fini della ricostruzione del testo perduto della legge decemvirale, osservato anche dalle successive opere a stampa<sup>83</sup>. Se forse è ancora presto per affermare che tutti si sono rifatti ad un archetipo comu-

---

ANTIQUAS CONTINENS / f. 166r.: EX. LEGE. DVODECIMA. TABULAR(VM) / Iudicem arbitrumue iure datum qui ob rem ducendam (*oppure*: dicendam) / pecuniam accepisse conuictus est capite puniri. / Fur manifestus ei cum furtum factum est in / seruitutem tradatur. / Nocturnum furem occidendi ius esto. / Si quis iniuriam alteri faxit XXV aeris / poenae sunt. / Si membrum rupit in eum e pacto talio esto. / Si intus notat si morbus aeuitas ne ui / tium extit qui in ius uocabit iumentum / dato: si uolet arceram sternito. / Aeris confessi reusque iure iudicatus XXX / dies iusti sunt: Post deinde manus in / iectio esto: in ius ducito ni iudicatum / factitauit aut pseudo eo in iure uindictet / secum ducito: incito aut neruo aut com / pedibus XV pondo ne minore: at si / uolet maiore incito. Si uolet suo / inuito, ni suo uiuit qui eum uinctum ha / bebit libras feriendi dies. Si uolet plus / dato. Tertius nundinis partis secanto. Si / plus minus ue secuerint se fraudi esto. uti quisquis legasset suae rei ita ius esto.

<sup>78</sup> Cfr. la tabella comparativa tra i passi di Gellio e le norme della legge delle XII Tavole, riportate quando Gellio le riferisce, o ricostruite quando Gellio si limita a spiegarne il contenuto senza riferirle, in DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 498.

<sup>79</sup> Cfr. DILIBERTO, *Umanesimo*, cit., p. 11 ss.

<sup>80</sup> DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 12, osserva che «quando Ferrarini redige l'ultima versione dell'*Antiquarium*, vuole dunque compiere quella che, ai nostri occhi, appare una forzatura. Certo, egli doveva essere a conoscenza della storia della codificazione decemvirale e, dunque, non gli era ignoto che la legge delle XII Tavole fosse stata, all'origine, incisa in un'iscrizione. Egli sceglie, quindi, a mio modo di vedere, di sancire quella medesima origine storica, trascrivendo le norme come se avesse di fronte (o come se conoscesse) una vera e propria epigrafe antica. Non riesce, peraltro, come ovvio, a collocarla con precisione in un contesto geografico, se non, genericamente, tra le iscrizioni della città di Roma. Si tratta, quindi, con ogni probabilità, di una scelta arbitraria dell'autore della raccolta, sulla cui affidabilità già Mommsen aveva espresso più di una riserva».

<sup>81</sup> Cfr. DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 12.

<sup>82</sup> DILIBERTO, *La palingenesi*, cit., p. 499 s., dubita che tale «assemblaggio» sia stato compiuto autonomamente dal copista: anche costui avrà vergato il testo delle XII Tavole seguendo l'esemplare (l'archetipo? uno degli archetipi?) che aveva sotto gli occhi. Non si spiegherebbe altrimenti, infatti, l'illogico inserimento della norma '*uti legassit*' (che riguarda la successione testamentaria) al termine delle norme sulla procedura esecutiva, se non con la formulazione dell'ipotesi di una pedissequa riproposizione, nel testo che compare tanto nel codice berlinese quanto in quello parigino, di un lavoro di assemblaggio di norme decemvirali, estrapolate da diverse fonti ed accostate tra loro – dunque: di una timidissima operazione palingenetica – già compiuto da altri: una copiatura, appunto, con il chiaro fraintendimento, da parte del copista, della norma '*uti legassit*', che egli pone in chiusura alla procedura esecutiva non comprendendo che essa aveva una diversa derivazione rispetto alle precedenti di derivazione gelliana. La norma '*uti legassit*', così come riportata, infatti, appare tratta dalla tradizione giurisprudenziale. Non è inverosimile supporre, sempre assieme a Diliberto, *op. ult. cit.*, p. 499, che i copisti dei manoscritti abbiano rinvenuto i frammenti delle XII Tavole «in un preesistente 'centone' miscelaneo, ove erano conservate»: indizi, questi, che depongono fortemente a favore della tesi della retrodatazione degli inizi dell'attività palingenetica (o dei lavori preparatori ad essa).

<sup>83</sup> Le quali, generalmente, portano il nome del loro autore. Si è visto che ciò non accade per la timida palingenesi contenuta nella miscellanea stampata dal Tacuino, quasi come se il (pur minimo) lavoro palingenetico ivi compiuto non valesse l'attribuzione di una qualche paternità. Sennonché, si può ipotizzare che nel caso della raccolta del Tacuino fosse stato proprio l'editore, secondo una prassi non infrequente all'epoca – volta alla realizzazione di *collages* editoriali cui si è fatto cenno in precedenza nel testo –, a rinvenire, tra i vari manoscritti da far conflu-

ne<sup>84</sup>, per il momento si può senz'altro ritenere che i manoscritti in questione non siano il risultato di un mero esercizio erudito (come potrebbe sospettarsi, considerando un prodotto del pieno Umanesimo), ma possono qualificarsi come testimonianze di un pregresso interesse palinogenetico ascrivibile come minimo all'autore dell'archetipo manoscritto, dal quale ha attinto il copista del codice più antico, e cioè *Ham.* 254.

Ciò permetterebbe di assumere per valido quanto ipotizzato in precedenza, e cioè una possibile e verosimile retrodatazione degli inizi della scienza palinogenetica<sup>85</sup>. Se non proprio l'atto di nascita, dunque, nell'archetipo manoscritto di cui si è sinora discusso può vedersi, con una certa trepidazione, quantomeno la culla nella quale la scienza palinogenetica ha emesso i primi vagiti.

3. Il cammino della scienza palinogenetica arriva sino ai nostri giorni e mantiene intatto il suo fascino: quelli mossi dai lavori di Rivallius e di d'Alessandro, dalle rielaborazioni a cura dello Spiegel e di Oldendorp, oltre che dal timido tentativo palinogenetico contenuto nell'opera stampata dal Tacuino sono solo i primi passi.

Ad essi seguiranno quelli del Balduinus<sup>86</sup> e dell'Augustinus<sup>87</sup>, a cui deve tributarsi il merito dell'eliminazione di quelle «leggi ciceroniane» che, come si è visto, avevano profondamente influenzato l'impostazione dei precedenti e timidi tentativi palinogenetici, nei quali si arrivavano a effettuare inerti trasposizioni acritiche dalla sequenza di norme reperibili nel *De legibus* alla legge delle XII Tavole<sup>88</sup>. Ulteriormente notevole è la rinuncia, nelle opere dell'Augustinus e del Balduinus, alla impostazione<sup>89</sup> del lavoro sul modello tripartito tra diritto sacro, pubblico e privato utilizzato dal Rivallius e sino ad allora molto seguito.

In particolare, l'Augustinus, a fronte della ritenuta inadeguatezza ai fini palinogenetici del commento di Gaio alle XII Tavole, preferisce la partizione seguita dalle *Institutiones*, impegnandosi in un accurato lavoro di distinzione dei frammenti della legislazione decemvirale rinvenuti nelle fonti dalle attestazioni non riportanti gli *ipsissima verba* di essa. A fronte della maggiore completezza che si deve ascrivere al lavoro dell'Augustinus, sta la diversa scelta del Balduinus, che, professandosi «studioso

---

re nella costituenda miscellanea, anche quello sulla legislazione decemvirale, non accorgendosi però di cosa avesse tra le mani: il Tacuino, infatti potrebbe aver ritenuto quel testo della legge decemvirale non (come in effetti era) un timido esperimento palinogenetico, ma, più semplicemente, un'anonima copiatura di uno dei tanti testi legislativi di Roma antica, che in quegli anni si andavano scovando e copiando ovunque. Si spiegherebbe in questa maniera il perché della trasposizione «anonima» della legge delle XII Tavole nella sua pubblicazione: Tacuino, o chi per lui, semplicemente, non si sarebbe accorto che quello che veniva riportato era un testo ricostruito (la cui ricostruzione era bisognosa dell'attribuzione di una qualche paternità), credendolo invece la fedele copiatura di un testo di legge romana.

<sup>84</sup> Per quanto il numero di indizi in tal senso non sia del tutto irrisorio. Ho sempre tenuto presente, per le questioni filologiche e di critica e tradizione testuale, il fondamentale lavoro di S. TIMPANARO, *La genesi del metodo del Lachmann*, Torino, 2004: per un approccio al problema, cfr. ad esempio, p. 15 ss.

<sup>85</sup> Non fosse altro che per le risultanze dell'analisi svolta su *Ham.* 254, che ha permesso, come si è detto, di collocarlo con sufficiente certezza nei primi anni '40 del XV secolo: per forza di cose l'archetipo manoscritto deve risalire ad una data che, se non precedente, dev'essere quantomeno coeva all'epoca di datazione della carta sulla quale il codice è stato vergato (e sempre fermo restando l'ovvio: che cioè il brano di nostro interesse è disceso dal – ed è quindi cronologicamente successivo al – pregresso archetipo manoscritto). Fortissimi, a questo punto, sono i supporti documentali a conferma dell'intuizione del DILIBERTO, *Umanesimo*, cit., p. 20 ss., che ritiene possibile l'esistenza di pregressi lavori di schedatura antiquario-umanistica (se non addirittura pre-umanistica) sulla base dei quali si sarebbero articolati i lavori palinogenetici stampati a partire dal '500.

<sup>86</sup> Si tratta dei *Libri duo ad leges Romuli*, cui si è fatto cenno in precedenza. E' il caso di ricordare l'estrema fortuna, anche editoriale, che ebbe quest'opera.

<sup>87</sup> *Antonini Augustini De legibus et Scis liber: adiunctis legum antiquarium & senatusconsultorum fragmentis cum notis Fulvi Urini. Romae ex typographia Dominici Basae, excudebat Franciscus Zannettus MDLXXXIII*: anche se la pubblicazione avvenne nel 1583, l'opera fu composta intorno al 1544, e si è accertato che gli apporti successivi non vadano oltre il 1547. Importanti anche le note alle XII Tavole redatte dall'Umanista Fulvio Orsini che accompagnano l'opera: cfr. DILIBERTO, *Bibliografia*, cit. p. 102 s., FERRARY, *Saggio*, cit., p. 514 ss., e AGNATI, *Sequenze*, cit., p. 251.

<sup>88</sup> Questa scelta troverà l'accesso sostegno di François Duaren, che la eleggerà a proprio metodo di lavoro: cfr. FERRARY, *op. cit.*, p. 514

<sup>89</sup> Sul problema della sistematica consapevolmente posto dagli Umanisti cfr. le illuminanti osservazioni di ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 582 ss.

di leggi e non di parole»<sup>90</sup>, non provvede a effettuare un ricerca minuziosa come quella del collega, rinunziando a prestare attenzione a quei frammenti in cui, pur serbandosi memoria delle singole parole della legge delle XII Tavole, l'estrema esiguità dell'attestazione (limitata magari ad una sola parola) non permetteva l'impostazione di un discorso giuridico (e non solo filologico) su di essi. Sarà l'opera del Balduinus, nella versione risultante dalla terza e ultima edizione del 1557, ad avere una notevolissima fortuna e a far compere un ulteriore passo avanti alla palingenesi delle Dodici Tavole<sup>91</sup>.

A partire dal 1559 si assiste ad una vera e propria esplosione di palingenesi<sup>92</sup>: non è solo uno sterile culto dell'antichità a determinare tutto ciò, ma una coscienza della storicità del diritto che fa riflettere, ancora oggi, chi superi il pregiudizio con cui si tende a inquadrare convenzionalmente l'Umanesimo<sup>93</sup>.

In una fitta selva di innovazioni, rimandi, contaminazioni, plagii più o meno espliciti, si diffonde la prassi<sup>94</sup> di accorpare ricostruzioni del testo delle XII Tavole a edizioni delle *Institutiones* o del *Corpus iuris civilis*; la scienza della palingenesi procede nel suo cammino, ma esso a volte si rivela anche accidentato, e si registrano battute d'arresto, se non proprio regressioni<sup>95</sup>: e così si utilizzano nuovamente le sequenze ciceroniane<sup>96</sup>, antepoendole ai frammenti che con fatica si erano in precedenza individuati come quelli riportanti gli *ipsissima verba* della legislazione decemvirale, oppure si ripropone la partizione<sup>97</sup>, e questa volta in maniera così incisiva da segnare la palingenesi sino ad oggi<sup>98</sup>, tra *ius sacrum, publicum e privatum*. Ma si provvede anche a sottolineare, ricorrendo persino all'uso di colori o caratteri tipografici diversi, la «diversità qualitativa» tra (quelli ritenuti) gli *ipsissima verba* della legge delle XII Tavole e i semplici commenti a quelle disposizioni rinvenibili nelle fonti<sup>99</sup>, e si formulano congetture sull'ordine<sup>100</sup> seguito dai decemviri nella composizione della legge, anche prendendo a modello l'ordine seguito nei frammenti del commento di Gaio<sup>101</sup>: scelta metodologica, questa, che ha ancora oggi una gran fortuna<sup>102</sup>.

Pur nella complessa stratificazione di autori e opere di cui s'è fatto cenno, un dato risulta incontrovertibilmente certo: la palingenesi compiuta da Jacques Godefroy<sup>103</sup> (Jacopo Gotofredo, figlio

---

<sup>90</sup>) '*Sed legum, non verborum studiosi sumus*': BALDUINI, *Ad leges* cit., in *Jurisprudentia*, cit., I, p. 52.

<sup>91</sup>) In quest'ordine di idee FERRARY, *op. cit.*, p. 517. Peraltro, già la seconda edizione dell'opera del Balduinus aveva creato particolare interesse, tanto che discende direttamente da essa quella di Louis Le Caron, così come in rapporto anche di (non tanto velata) polemica rispetto ad essa si pone ANTOINE LE CONTE (CONTIUS) che attende ad analogo lavoro con le sue *Lectioinum subsecivarum Iuris civilis liber primis*, la cui prima edizione è del 1555: cfr. DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 66, 68, FERRARY, *op. cit.*, p. 519 s.

<sup>92</sup>) Cfr. FERRARY, *op. cit.*, p. 521.

<sup>93</sup>) Lo segnala chiaramente ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 611 ss.

<sup>94</sup>) Cfr. sempre FERRARY, *op. cit.*, p. 528, ma anche DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 70 ss., 92, 106 ss., 111 ss., 116, 118, 122 e 145.

<sup>95</sup>) Cfr. FERRARY, *op. cit.*, p. 524 ss.

<sup>96</sup>) Come fa ad esempio il Contius nelle sue *Lectioines subsecivarum* pubblicate a Orléans nel 1572: cfr. FERRARY, *op. cit.*, p. 524.

<sup>97</sup>) Come fa F. HOTMAN (HOTOMANUS), *De Legibus XII Tabularum Tripartita Franc. Hotomani Juriconsulti Commentatio. Lugduni apud Ioan. Tornaesium M. D. LXIII*: altra opera, questa, che avrà una notevolissima influenza: cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982 p. 179 ss., FERRARY, *op. cit.*, p. 525, DILIBERTO, *Bibliografia*, cit. p. 83, e AGNATI, *Sequenze*, cit. p. 251.

<sup>98</sup>) Soprattutto perché anche Jacopo Gotofredo farà sua questa scelta.

<sup>99</sup>) Questo è un merito che va attribuito per primo allo Hotman, seguito dai fratelli Pithou, ai quali si farà cenno tra breve, che utilizzeranno differenziare mediante l'uso di colori diversi.

<sup>100</sup>) E' probabile che particolarmente incisivo in tal senso sia stato l'apporto di LOUIS CARRION (CARRIO), che è tradizionalmente indicato come il primo ad aver intuito, nella sua opera *Emendationum et observationum libri duo*, pubblicata in prima edizione a Parigi nel 1583, che la legge delle XII Tavole dovesse iniziare con le norme processuali, secondo l'ordine logico della sequenza del processo stesso, ma FERRARY, *op. cit.*, p. 526, è di contrario avviso. Cfr., inoltre, DILIBERTO, *op. ult. cit.*, p. 101.

<sup>101</sup>) Tappa indubbiamente decisiva per la storia della palingenesi, essa viene segnata dai fratelli Pierre e François Pithou, stretti collaboratori di Cujas, nel *Corpus antejustinianum* del 1586: cfr. FERRARY, *op. cit.*, p. 526, DILIBERTO, *op. cit.*, p. 111.

<sup>102</sup>) Cfr. ARCÉS, *Riflessioni*, cit., p. 4.

<sup>103</sup>) *Fragmenta XII. Tabularum suis nunc primum tabulis restituta, probationibus, notis et indice munita Iacobo Gotofredo auctore Heidelbergae Typis Johannis Lancellotti MDCXVI*, oggetto di numerose riedizioni: da ultimo, nell'estremamente più

di Denis) «è sicuramente il fondamento della moderna presentazione dei frammenti delle XII Tavole»<sup>104</sup>. Sulla base dei risultati conseguiti all'esito della ricerca sui manoscritti (che peraltro è ancora in corso), si può comunque smentire chi indica nello Hotman e in Gotofredo «i primi che (...) si dedicarono»<sup>105</sup> al tentativo di ricostruzione della legge decemvirale, posto che il *modus operandi* (soprattutto quello di Gotofredo) appare molto simile, come si è rilevato, a quello già seguito dal Ferrarini, in particolare in *Ms. Regg. C. 398*.

4. E' comunque indubbio che il lavoro di raccolta e classificazione delle informazioni reperite dalle fonti, compiuto in special modo dal Gotofredo, risulti a dir poco pregevole, se non proprio audace<sup>106</sup>: basta pensare, infatti, che il convincimento di Gotofredo era stato quello di aver ricostruito integralmente l'antica legge. L'opera è ripartita in libri. Dopo la lunga prefazione metodologica, i frammenti, ripartiti per tavole, sono scritti in maiuscolo (e rappresentano quasi un quarto dell'intera opera) se riportano gli *'ipsisima verba'* della legge, altrimenti, se si tratta solo di commenti alle norme decemvirali reperiti nelle fonti, vengono riportati in corsivo e parafrasati, dimostrando di preferire le fonti più antiche alle più tarde e le più brevi alle più lunghe<sup>107</sup>. Al secondo libro, sulla storia delle XII Tavole, segue il terzo di *Probationes*, e cioè l'insieme di tutti i testi sui quali la ricostruzione si è basata. Il quarto libro raccoglie i commenti degli antichi giuristi (compreso, naturalmente, Gaio, in base ai frammenti del cui commento alla legislazione decemvirale procede anche la ricostruzione del Gotofredo), mentre nel quinto sono raccolte diverse annotazioni, tra cui le stesse proposte di emendazione e restituzione da parte dello stesso Gotofredo, e nel sesto si reperiscono gli indici.

Il testo viene distribuito in maniera tale che ogni tavola occupi una pagina: la Fögen parla di «tavole simulate»<sup>108</sup> riferendosi alle pagine<sup>109</sup> in cui testo e non-testo<sup>110</sup> furono trasfusi. E' ovvio, infatti, che una scelta del genere comporti notevoli diversità di contenuto tra pagina e pagina, posta la non omogeneità di contenuto delle tavole, e la diversa disponibilità di informazioni su ciascuna di essa reperibili dalle fonti. Peraltro, anche l'ordine seguito dalla successione delle norme, in assenza di precise indicazioni desumibili dalle fonti e salvo rarissime eccezioni, continua ad esser lasciato al gusto, all'intuito e all'arguzia del ricostruttore<sup>111</sup>. Ciononostante, sino agli inizi del 1800, «la ricostruzione di Godefroy fu riconosciuta nell'insieme come un'incontestabile acquisizione»<sup>112</sup>.

Si dovrà attendere il 1824 perché possa vedere la luce un'opera capace di competere con tale ricostruzione, riuscendo anche ad andare oltre il limite tracciato da quest'ultima<sup>113</sup>. Si tratta ovviamente della palingenesi di Heinrich Eduard Dirksen<sup>114</sup> con cui si fa il punto sullo stato dell'arte nel momento di massima espressione dell'antichistica tedesca: il lavoro di ricerca compiuto è monu-

---

reperibile «Thesaurus iuris romani», cit., III.

<sup>104</sup>) FERRARY, *op. cit.*, p. 535: cfr. DILIBERTO, *Materiali*, cit., p. 10 s., e AGNATI, *Sequenze*, cit. p. 252.

<sup>105</sup>) FÖGEN, *Storie*, cit., p. 64

<sup>106</sup>) Non a caso esso sarà un fondamentale punto di riferimento almeno per i successivi duecento anni.

<sup>107</sup>) Così FÖGEN, *op. cit.*, p. 64.

<sup>108</sup>) *Op. cit.*, p. 64

<sup>109</sup>) Sfogliando le quali diventa possibile vedere le XII Tavole.

<sup>110</sup>) Si tratta delle righe bianche o punteggiate con cui Gotofredo ha segnalato la presenza di lacune testuali.

<sup>111</sup>) Cfr. FERRARY, *Saggio*, cit., p. 535 s.

<sup>112</sup>) FERRARY, *op. cit.*, p. 538.

<sup>113</sup>) In particolare laddove, accettando al pari di Gotofredo il principio per cui il commento di Gaio era organizzato in modo tale che ad ogni libro corrispondessero due tavole, Dirksen sostiene addirittura l'unitarietà di sistema che avrebbe caratterizzato ogni gruppo di due tavole: cfr. DIRKSEN, p. 15 e 18 ss. Cfr. inoltre le osservazioni di FERRARY, *op. cit.*, p. 541 nt. 123, dove si rileva come «Dirksen tenta di dimostrare questa unità di ogni gruppo di due tavole. Le prime due, private del *furtum* trasposto nella Tavola VIII, hanno per tema unico il '*Civilprozess*'. Le Tavole III e IV (private delle leggi sull'usura e il deposito, anch'esse trasposte nella Tavola VIII) avrebbero come elemento unificatore la pertinenza degli *homines alieni iuris*, che sarebbero i debitori *addicti* o le persone *in potestate* o *in manu*. Le Tavole VI e VII avrebbero avuto quale elemento catalizzante '*der Gattungsbegriff der obligatorischen Rechtsverhältnisse*'. Il caso delle Tavole IX e X (diritto pubblico e sacro) e delle Tavole XI e XII (aggiunte nel secondo decemvirato) era naturalmente differente».

<sup>114</sup>) *Übersicht*, cit., p. 15 ss. e 32 ss.

mentale, ma non si discosta poi così tanto dal modello del Gotofredo, rispetto al quale quella del Dirksen si atteggia come una semplice variante<sup>115</sup>, capace però di soppiantarlo quasi completamente, almeno per i successivi quarantadue anni. E di concorrere con esso a costituire i «momenti fondativi»<sup>116</sup> della moderna scienza palinogenetica.

Nel 1866, infatti, «Sulle spalle del gigante Dirksen»<sup>117</sup> si pose Rudolph Schoell, con quello che attualmente è indicato come uno dei testi più autorevoli. L'annoso problema dell'ordine della collocazione dei frammenti è risolto nel senso che, non credendo lo studioso alla possibilità di reperire i criteri a cui l'ordine costruttivo avrebbe obbedito, si limita a riprodurre l'ordine del Dirksen per semplice comodità espositiva. Alla ricostruzione curata dallo Schoell fa riferimento la seconda edizione dei *Fontes iuris Romani antiqui*<sup>118</sup> a cura del Bruns che la riporta pedissequamente, mentre la prima edizione dell'opera di P.F. Girard<sup>119</sup> conserverà sostanzialmente l'ordine seguito da Dirksen<sup>120</sup>, a differenza della raccolta pubblicata a cura di Salvatore Riccobono<sup>121</sup>, che segue l'ordine del Bruns, ritenuto il più conosciuto, per evitare di renderne troppo difficoltosa la consultazione. In poche parole, ciò vuol dire che, negli ultimi quattrocentonovant'anni, i tentativi palinogenetici della legge delle XII Tavole hanno subito a tal punto la schiacciante influenza dell'opera di Gotofredo, anche quando nelle intenzioni di qualche curatore vi era il proposito di deviare da quel modello, che non si è riusciti a produrre null'altro che «variazioni sul tema» del modello del 1616.

Il grande cruccio, quindi, continua tra l'altro a restare quello dell'assenza di un criterio col quale ordinare i frammenti della legge: di fronte a questo problema si arrende rassegnato anche Girard<sup>122</sup>.

Del resto, sin dal 1823 il Puchta<sup>123</sup> aveva mosso delle osservazioni critiche sul metodo seguito da Gotofredo (ma anche da Dirksen), partendo dalla constatazione di testimonianze relative all'incisione epigrafica di leggi su più tavole di bronzo numerate: la continuità della scrittura rendeva materialmente impossibile quell'organizzazione geometricamente ordinata e quell'unitarietà di contenuto che invece si assumevano essere proprie di ciascuna tavola, e che, se fossero state reali, avrebbero fatto valere l'equivalenza, nella trasposizione in un libro, di una pagina con una tavola.

Si è obbiettato<sup>124</sup> che i più antichi frammenti a noi pervenuti e incisi secondo le modalità indicate dal Puchta sono approssimativamente riconducibili all'età sillana, il che vuol dire oltre trecentocinquant'anni dopo le XII Tavole: non si potrebbe pertanto riferire automaticamente una prassi così posteriore anche all'epoca decemvirale. Ma è chiaro che così ci si arresta in un vicolo cieco. Le fonti, che lascerebbero supporre la non irreparabilità del disastro gallico ai fini della conservazione della memoria della legge delle XII Tavole, non legittimano ad ipotizzare una nuova incisione di essa, in aggiunta a un'eventuale (e molto più probabile) riscrittura del testo al fine della sua conservazione negli archivi<sup>125</sup>. Peraltro, è convincimento pressoché unanime che un'eventuale ricostruzione non potrebbe andare oltre il modello accolto nei *Tripertita* di Sesto Elio<sup>126</sup>. Anche in questo caso è comunque legittimo chiedersi se sia possibile che la ripartizione per Tavole risalga almeno a Sesto Elio, e se sia in qualche modo accertabile la sussistenza del rapporto numerico tra libri del com-

---

<sup>115</sup>) Cfr. FERRARY, *op. cit.*, p. 543.

<sup>116</sup>) DILIBERTO, *Una palingenesi*, cit., p. 220.

<sup>117</sup>) FÖGEN, *op. cit.*, p. 65.

<sup>118</sup>) Tübingen, 1871.

<sup>119</sup>) *Textes de droit romain*, Paris, 1890.

<sup>120</sup>) Cfr. FERRARY, *op. cit.*, p. 548 s.: «o più esattamente quella variante dell'ordine dirkseniano che era la V edizione dei *Fontes* di Bruns rivista da Mommsen nel 1886-1887».

<sup>121</sup>) «*Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*», I, «*Leges*», Firenze, 1909.

<sup>122</sup>) Cfr. infatti il tono sfiduciato che traspare nell'esposizione del problema e nell'accettazione di un ordine che viene percepito come «purement artificiel» in P.F. GIRARD, *La loi des XII Tables. Leçons faites à l'université de Londres en mai 1913*, London, 1914, p. 26.

<sup>123</sup>) F. PUCHTA, *Civilistische Abhandlungen* (1823), in *Kleine Civilistische Studien*, Leipzig, 1851, p. 24 ss. e 58 ss.

<sup>124</sup>) Cfr. FERRARY, *op. cit.*, p. 551.

<sup>125</sup>) Cfr. ARCÉS, *Riflessioni*, cit., p. 6.

<sup>126</sup>) Cfr. AMIRANTE, *Per una palingenesi*, cit., p. 396, GUARINO, *Una palingenesi*, cit., p. 82 ss., e DILIBERTO, *Materiali*, cit., p. 18 s.

mento gaiano e tavole commentate: anche relativamente a questi due nodi problematici si è verificata l'estrema disparità di vedute che divide ancora oggi gli studiosi.

Si segnala<sup>127</sup> altresì l'«utilizzo abusivo» che Gotofredo fa di un distico di Ausonio<sup>128</sup>, che gli permetterebbe di individuare nella *Tabula IX* la «sede decemvirale» del *ius publicum*: ciò è sostenuto in forza dell'accettazione della tripartizione del diritto (*ius triplex*) e della «localizzazione» del diritto privato in apertura dell'antico codice, oltre che della collocazione delle norme di *ius sacrum* a partire dalla *Tabula X*<sup>129</sup>, ma si sono sottolineate le pure esigenze stilistiche alla base del poema di Ausonio, tutto imperniato sulla simbologia del numero tre<sup>130</sup>, e che quindi lo rendono poco indicato per trarne illazioni relative all'ordine della legislazione decemvirale.

5. In conclusione, quella scienza palinogenetica che per secoli ha dato l'impressione di essere in continua crescita e in costante evoluzione, pur con le inevitabili battute d'arresto che possono capitare in ogni processo di ricerca, sembrerebbe essere da lungo tempo paralizzata in un sistema che si regge su più postulati alquanto labili: essi – dati per presupposti da Gotofredo, aspramente criticati da Puchta, ma sostanzialmente mai disattesi (per pigrizia, passiva accettazione di una lunga tradizione orientata in questo senso, incapacità di presentare valide alternative) –, si sono, infatti, sistematicamente riproposti nelle opere dei secoli successivi.

Si è comunque rilevato che la situazione di stasi si è interrotta da circa un ventennio: nel 1992 è sorto il progetto per una nuova palinogenesi, e gli studiosi hanno ricominciato a interrogarsi sulla possibilità di risolvere un problema di metodo vecchio di secoli. Si sono affacciate le interessantissime prospettive, offerte dallo studio delle sequenze di citazioni contenute nelle fonti alternative al commentario gaiano<sup>131</sup> seguendo (o cercando di seguire) i criteri utilizzati dal Lindsay<sup>132</sup>, che, pensati (e utilizzati) per la ricostruzione di opere grammaticali, glossariali ed antiquarie, hanno aperto anche interessantissime prospettive per la restituzione di testi arcaici, al punto da fornire addirittura un'affascinante «lettura naturalistica» del presumibile ordine della legge delle XII Tavole<sup>133</sup>.

Resta da chiedersi se questo rinnovato fervore permetterà di percorrere vie diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nei confini tracciati dal Ferrarini e dal Gotofredo.

<sup>127</sup> Sin dall'espresso rilievo in tal senso da parte di A. LONGO, *Il commento di Gaio e il sistema delle XII Tavole*, in «RIL.», XXI, 1888, p. 632 s.: ma cfr. ora anche DILIBERTO, *Conoscenza*, cit. p. 207 ss., nonché FERRARY, *Saggio*, cit., p. 554.

<sup>128</sup> *Griphus*, 2.61-62: '*Ius triplex, tabulae quod ter sancere quaternae / Sacrum, privatum, populi comune quod usquam est*'.

<sup>129</sup> Dato che si riteneva che le norme su funerali e sepolture, ricondotte al *ius sacrum*, fossero collocate nella *Tabula X*: cfr. Cic., *de leg.* 2.25.64: '*Posteaquam, ut scribit Phalerus, sumptuosa fieri funerea et lamentabilia coepissent, Solonis lege subbiata sunt; quam legem eisdem prope verbis nostri decemviri in decimam tabulam coniecerunt*'.

<sup>130</sup> DILIBERTO, *Conoscenza*, cit., p. 207 ss.

<sup>131</sup> AMIRANTE, *Un'ipotesi di lavoro*, cit., p. 205 ss., DILIBERTO, *Contributo*, cit., p. 229 ss., ID., *Materiali*, cit., p. 121 ss. e 333 ss., ID., *Una palinogenesi*, cit., p. 229 ss., AGNATI, *Sequenze*, p. 240 s., e BONA, *Il 'de verborum significatu'*, cit., p. 553 ss.

<sup>132</sup> W. M. LINDSAY, *Nonius Marcellus' Dictionary of Republican Latin*, Oxford, 1901, rist. 1965, a cui va aggiunto, per gli approfondimenti ivi contenuti, L. STRZELECKI, *Zur Entstehung der 'Compendiosa doctrina' des Nonius*, in «Eos», XXXIV, 1932-33, p. 113 ss. Cfr., inoltre, i rilievi critici al non estremo rigore che talora ha caratterizzato il lavoro del Lindsay mossi da E. CADONI, *Studi sul 'De compendiosa doctrina' di Nonio Marcello*, Sassari, 1987, p. 15, 51ss. e 66.

<sup>133</sup> DILIBERTO, *Una palinogenesi*, cit., p. 234 ss.